

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2026

Deliberazione n. 31/2026/6 del 1° luglio 2026

Pag. 1 di 3

Oggetto: Accordo Quadro di collaborazione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. - Autorizzazione alla stipulazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
- – Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'INRiM, approvato con delibera n. 44 del 10 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e approvato dal MIUR con protocollo 1478 del 30/01/2018 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016;
- Vista La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il cui art. 15 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto che gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 1990, anche denominati contratti “ad oggetto pubblico”, consentono alle amministrazioni stipulanti di partecipare all'accordo in posizione di equi-ordinazione al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune senza prevedere controprestazioni di carattere economico in capo alle parti stipulanti;
- Visto che l'art. 7 co. 4 del D.lgs. 36/2023, recante il “Codice dei contratti pubblici”, stabilisce che “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- – Rilevato che la Convenzione non rientra, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, nell'ambito dell'applicazione del codice dei contratti pubblici, in quanto essa è priva di contenuto patrimoniale e realizza un interesse pubblico valutato alla luce delle finalità istituzionali di entrambi gli enti coinvolti;
- Precisato, per quanto attiene all'oggetto del presente accordo, che in concreto per “interesse comune” si intende la sinergica convergenza degli enti pubblici coinvolti su ambiti di attività propri della rispettiva mission istituzionale negli ambiti della ricerca scientifica, dell'innovazione e della didattica;

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2026

Deliberazione n. 31/2026/6 del 1° luglio 2026**Pag. 2 di 3**

- Ricordato che, con gli accordi di collaborazione stipulati il 27/04/2023 e il 21/06/2023, INRiM ha istituito due sedi operative a Matera, rispettivamente presso l’Agenzia Spaziale Italiana e la Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Matera;
- Ritenuto che sia interesse insopprimibile di INRiM costruire la propria identità sul territorio anche attraverso la costituzione di rapporti di partenariato con gli attori locali, pubblici e privati;
- Visto che UNIBA è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca per qualificarsi sempre più come *research university*, il cui obiettivo fondamentale è l’accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;
- Visto che INRiM e UNIBA, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune, quali ricerca scientifica e innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo, condivisione di infrastrutture di ricerca, collaborazione per iniziative di didattica e di ricerca;
- Visto che, a tal fine, INRiM e UNIBA intendono stipulare un Accordo Quadro di collaborazione, come definito nel documento riportato in Allegato (All. 1);
- Visto che gli ambiti e i settori della collaborazione sono analiticamente descritti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’art. 2 dell’Accordo allegato;
- Visto che per la realizzazione delle finalità oggetto dell’Accordo le Parti procederanno tramite la stipulazione di appositi Accordi attuativi, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività di collaborazione di cui all’art. 2;
- Precisato, per quanto concerne UNIBA, che gli Accordi attuativi potranno essere approvati e stipulati dalle strutture proprie interessate, in primo luogo dai Dipartimenti;
- Visto che, al fine di assicurare la massima efficacia alla collaborazione, l’Accordo prevede la nomina di un Comitato di Coordinamento, composto da quattro membri, due referenti di entrambe le Parti, nominati per UNIBA dal Rettore e per INRiM dal Presidente, con il compito di: identificare obiettivi e attività da sviluppare congiuntamente; monitorare lo stato di avanzamento della collaborazione; proporre eventuali azioni correttive per massimizzare i risultati attesi;
- Visto che dall’Accordo quadro in oggetto non derivano oneri economici a carico delle Parti;
- Visto che la durata dell’Accordo è determinata in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni;
- Ritenuto che l’Accordo Quadro in oggetto sia coerente con la finalità di istituzione di nuove sedi e, conseguentemente, di creare rapporti di partenariato con i principali attori accademici e istituzionali delle aree geografiche di riferimento;
- Sentito il Direttore Scientifico;
- Sentito il Direttore Generale;

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2026

Deliberazione n. 31/2026/6 del 1° luglio 2026

Pag. 3 di 3

– Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a :

- 1) di autorizzare la stipulazione dell'Accordo Quadro di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i, avente a oggetto attività di mutua collaborazione, con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Bari, Palazzo Ateneo alla Piazza Umberto I n. 1, Cod. Fiscale: 80002170720 e Partita IVA: 01086760723, nel testo allegato alla presente delibera;
- 2) di dare mandato agli uffici di portare al testo dell'Accordo le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie ai fini della stipulazione.

Si allega:

1. Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra INRiM e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

IL PRESIDENTE

(prof. Pietro Asinari)

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Moreno Tivan)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005

redatto
AG (DiRI)

visto di regolarità contabile

visto di regolarità tecnica